



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n.

920/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data 23 GIU 2015

Oggetto: Convenzione tra la ASL n. 7 e il Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari per il tirocinio sanitario relativo al corso di "Operatore Socio Sanitario".

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO che il Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari è affidataria dei corsi di qualificazione CIGN°4421449722 di "Operatore Socio Sanitario;

che detto percorso formativo prevede un tirocinio sanitario della durata di 250 ore ad allievo;

che l'Ente per la realizzazione del progetto ha la necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art.9 della L.R. del 02/03/1982, n.7;

VISTA l'istanza presentata con nota prot.n.9508 del 24 aprile 2015 dal Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari diretta ad ottenere la stipula di una convenzione per consentire il tirocinio dei propri corsisti presso le strutture dell'ASL n.7 ed a parziale modifica della stessa la nota prot. n.14311 del 16 giugno 2015;

DATO ATTO che unitamente alla suddetta istanza del 16 giugno 2015 il Centro Professionale Leonardo ha trasmesso la convenzione allegata al presente atto;

che l'Azienda ha individuato i seguenti tutors:

Meloni Orlando Coord. Inf. Sala Operatoria S.Barbara Iglesias
Anna Maria Cardia - Coord. Inf. Ostetricia e Ginecologia S.Barbara Iglesias
Maria Giovanna Tocco - Coord. Medicina S.Barbara Iglesias
Marco Niecco - Coord. Inf. Chirurgia S.Barbara Iglesias
Gabriele Demontis - Coord. Inf. Radiologia Iglesias
Susanna Saiu - Coord. Inf. Sala Operatoria CTO Iglesias

PRESO atto che Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari garantisce i tirocinanti con apposita copertura INAIL, polizza assicurativa sugli infortuni ed inoltre di responsabilità civile per gli ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione alle attività di Tirocinio;

atto che per lo svolgimento delle attività del Tirocinio il Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari, a ristoro degli oneri sostenuti, verserà all'Azienda per ogni ora/allievo di tirocinio effettivamente svolta un compenso di € 1,50 (un euro/cinquanta) e per un numero complessivo massimo di 250 ore per ciascun tirocinante, IVA ed IRAP compresa;

PRECISATO che la direzione aziendale consente la remunerazione dei dipendenti individuati quali tutors nella misura suindicata se l'attività di cui trattasi sarà svolta fuori dall'orario di servizio, attestata da timbratura con codice dedicato, nel rispetto delle procedure di cui al regolamento approvato con deliberazione n.1949/2014;

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione con Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari disciplinante il tirocinio presso le strutture dell'ASL n. 7 di n. 20 allievi che frequentano il corso per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario";

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione con Centro Professionale Europeo Leonardo di Cagliari disciplinante il tirocinio presso le strutture dell'ASL n. 7 di n. 20 allievi che frequentano il corso per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario";
- di dare atto che lo schema anzidetto allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di movimentare l'importo derivante dall'adozione del presente atto al cod.n.A402040105 del vigente piano dei conti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Resp.le Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n° 920/c del 23 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Flavia

DENOMINAZIONE " OPERATORE SOCIO SANITARIO"
CIG N° 4421449722

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO

TRA

Il **CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO - LEONARDO** cod. fiscale 01972320921 in seguito nominato più brevemente "Soggetto Promotore" con sede in Cagliari, Via Dante 254, scala L, nella persona del legale rappresentante P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica in Via Dante 254, scala L, Cagliari

E

L'Azienda Sanitaria Locale n 7 di seguito denominata per brevità "**Azienda**", con sede legale in Via Dalmazia, 83 – Carbonia, Rappresentata Legalmente dal Dott. **Antonio Onnis** in qualità di Commissario Straordinario;

Che le attività – per evitare ulteriori penalizzazioni a carico dei corsisti – sono state avviate in data 08 giugno 2015

PREMESSO

Che il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del corso di qualificazione° CIG N° 4421449722 per Operatore Socio Sanitario finanziato dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias. Che l'Ente, per la realizzazione del progetto ha necessita di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art.9 della L.R. 02/03/1982, n. 7;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico che sarà svolto da n. **20 allievi** frequentanti il corso per Operatore Socio Sanitario CIG N° 4421449722 presso le strutture aziendali ASL n.7 di Carbonia secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

L'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia si impegna a fornire la propria collaborazione per:

- A) le attività di tirocinio sanitario per n. 20 allievi frequentante il corso Codice CIG N° 4421449722, presso i presidi ospedalieri, da svolgersi nelle diverse aree:

Medicina – Chirurgia – Ginecologia – Pediatria – Pronto Soccorso – Sala Operatoria, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per un totale di 250 ore ciascuno, **dal giorno 08 giugno 2015;**

ART. 2

L'Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico presso l'Ospedale Santa Barbara di Iglesias **attraverso referenti interni che avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento dei tirocinanti e di informare a coinvolger tutti gli operatori del Servizio o dell'Unità operativa sede di tirocinio.**

ART. 3

Il tirocinio pratico che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordate con **L'Azienda**.

Per tale prestazione di **Tirocinio sanitario** il Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda per ogni ora/allievo **effettivamente** svolta un **compenso di euro 1,50** (un euro/cinquanta) e per un ammontare complessivo massimo di 250 ore per ciascun tirocinante, IVA e IRAP COMPRESA che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura e che l'Azienda utilizzerà quale compenso per il personale incaricato di svolgere le attività di coordinamento e i tutors e per l'attività economico-amministrativa relativi ai 20 corsisti in tirocinio.

ART. 4

L'Ente di Formazione provvede a garantire i tirocinanti con apposita polizza di responsabilità civile con **la Società Milano Assicurazioni S.p.A (Polizza n.0100033511)** che copre i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività aziendale.

ART. 5

L'Ente di Formazione provvede a garantire i tirocinanti con apposita copertura INAIL. In caso di infortunio dell'allievo/a il soggetto ospitante deve informare immediatamente l'Ente di Formazione

ART.6

L'Ente di Formazione dichiara al Soggetto ospitante che gli allievi sono in possesso di certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico del lavoro per l'inserimento presso le Strutture Sanitarie.

ART. 7

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione. In caso di recesso anticipato verranno comunque riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito.

ART. 8

L'Ente di Formazione si impegna a fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:

- Seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o l'Azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi produttivi dell'Azienda stessa;

ART.9

L'AZIENDA si impegna a :

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- certificare le presenze mediante la firma dei coordinatori infermieristici delle diverse strutture, da apporre nel registro personale del tirocinante fornito dall'Ente di Formazione;
- segnalare tempestivamente all'Ente di Formazione qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'AZIENDA, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;

ART. 10

I rapporti che l'azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'AZIENDA. Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale. Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti compatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART.11

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART.12

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge 21 Dicembre 1978 n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari,

Il Rappresentante Legale

ASL N.7 di Carbonia

Il Rappresentate Legale

Centro Professionale Europeo Leonardo